



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 aprile 2013 (18.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0328 (COD)**

**8352/13
ADD 1**

**CODEC 784
ENV 287
AVIATION 58
MI 277
IND 99
ENER 121
OC 202**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 16723/12 ENV 888 AVIATION 181 MI 771 IND 204 ENER 495 CODEC 2793

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità **(prima lettura)**

- Adozione dell'atto legislativo **(AL + D)**

= Dichiarazione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 19.4.2013

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta che, in base all'articolo 3 *quinquies* della direttiva 2003/87/CE, i proventi della vendita all'asta di quote del trasporto aereo devono essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi delle aste dovrebbero servire anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.

La Commissione fa presente che gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicarle la destinazione data, a norma dell'articolo 3 *quinquies* della direttiva 2003/87/CE, ai proventi generati dalla messa all'asta delle quote del trasporto aereo. Le disposizioni specifiche sul contenuto di tale comunicazione sono stabilite dal regolamento (UE) n. .../2013¹ relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. Ulteriori dettagli saranno precisati da un atto di esecuzione della Commissione emanato a norma dell'articolo 18 del suddetto regolamento. Gli Stati membri renderanno pubbliche le relazioni e la Commissione ne pubblicherà i dati aggregati a livello dell'Unione, in una forma facilmente accessibile.

La Commissione ci tiene a sottolineare che un meccanismo di mercato di portata mondiale che fissi un prezzo internazionale per le emissioni di carbonio rilasciate dal trasporto aereo internazionale potrebbe non solo consentire di raggiungere l'obiettivo principale per cui è concepito, ossia ridurre le emissioni, ma concorrere anche a offrire le risorse necessarie per sostenere le misure internazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi.

¹ Di prossima pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.